

DATA DI CONSEGNA DEL PRESENTE DOCUMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI SALARIO, STIPENDIO E PENSIONE
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Fiditalia S.p.A., società finanziaria, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.
Indirizzo Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano
Telefono - Fax +39 02.43.01.88.10 assistenza pre-contrattuale / +39 02.43.01.24.00
Sito web - E-mail www.fiditalia.it - ServizioClientiCQS@Fiditalia.it

Intermediario del credito

Indirizzo
Telefono - Fax
Sito web - E-mail

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito La Cessione del Quinto dello Stipendio è un prestito personale, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" fino ad un quinto del proprio stipendio mensile/pensione per un periodo massimo di 120 mesi.

Importo totale del credito Netto erogato : €

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. L'importo totale del credito sarà erogato, al netto delle eventuali somme destinate per estinguere altri debiti e/o acconti erogati, tramite bonifico entro 30 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC.

Durata del contratto di credito mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:
 N° rate (quote di stipendio salario pensione cedute):
 Importo rata (quota mensile ceduta): €
 Periodicità versamento rate: mensile.
 Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento con rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.
 I Pagamenti effettuati dal Consumatore verranno imputati alla rata di competenza indipendentemente dal fatto che il Consumatore sia moroso rispetto al pagamento di precedenti rate

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

Importo Lordo della Cessione €

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse T.A.N. Fisso, pari a % calcolato su base annua, con riferimento all'anno civile.

Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.)

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il T.A.E.G. consente al consumatore di confrontare le varie offerte.

T.A.E.G.: %

Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Fidelity S.p.A., il Consumatore ed il delegato adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Esempio rappresentativo

Il T.A.E.G. è calcolato considerando:

- il T.A.N. applicato: %*;
- l'imposta di bollo una tantum pari a: € ;
- le spese per incasso rata: € 0,00;
- le spese fisse di istruttoria** : € ;
- le spese di invio rendiconto periodico: € 0,00;

*Nel T.A.N. sono ricompresi tutti gli oneri soggetti a maturazione nel tempo, tra i quali il premio per la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950.

**Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dal Cessionario al Cedente in caso di estinzione anticipata.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

- un'assicurazione che garantisca il credito e/o
- un altro contratto per un servizio accessorio.

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

3.1. COSTI CONNESSI

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

1) Si. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, le cessioni di quote di stipendio-salario – devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Fidelity ha stipulato in qualità di contraente e di beneficiario polizze assicurative sulla vita e contro i rischi di impiego del Consumatore.

2) No. Non sono obbligatori altri contratti per servizi accessori.

- Imposta di bollo una tantum pari a: € ;
- Spese per incasso rata: € 0,00;
- Spese fisse di istruttoria: € ;
- Spese di invio rendiconto periodico: € 0,00;
- Duplicato rendiconto: € 0,00;
- Invio tabella di ammortamento: € 0,00;
- Eventuale imposta di bollo: € 2,00 sul conto definitivo e quietanze di acconto.

L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Consumatore, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Consumatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti di Fidelity S.p.A.. Conseguentemente, in tale

ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fidelity S.p.A..

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti delle rate potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Nel caso di ritardi nei pagamenti delle rate di rimborso saranno applicati:

- Interessi di mora: allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento, fatto salvo il limite di cui alla Legge 108/1996;
- Indennizzo per il recupero giudiziale del credito sostenute da Fidelity: in base alle tariffe legali vigenti.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Si.

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il Consumatore ha facoltà di estinguere anticipatamente il contratto in qualsiasi momento.

In caso di rimborso anticipato è dovuto un indennizzo:

- pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno;
- pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

L'indennizzo non è dovuto:

- 1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 2) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.

In caso di estinzione anticipata la quota parte degli interessi non ancora maturati saranno determinati utilizzando il metodo finanziario, così come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Si.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla

normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto, se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Prima di essere contrattualmente vincolato, il Consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente su sua richiesta copia del Contratto idonea per la stipula.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) FINANZIATORE

Iscrizione

Autorità di controllo

Fiditalia S.p.A., Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano
Iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 37
Banca d'Italia, via Nazionale, 91 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso

Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto medesimo.

Per esercitare tale diritto il Cedente dovrà inviare una comunicazione a Fiditalia S.p.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:

Fiditalia S.p.A. – Servizio Clienti CQS - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano.

In alternativa la comunicazione di recesso può essere inviata, entro lo stesso termine, mediante telegramma all'indirizzo sopra indicato, oppure inviando un fax al n. 02-43.01.88.86, o scrivendo all'indirizzo e-mail ServizioClientiCQS@Fiditalia.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive all'invio della comunicazione stessa.

Nella comunicazione deve essere riportato con precisione (i) il nome ed il cognome del Cedente, (ii) l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto.

Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il consumatore è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il consumatore sarà tenuto a rimborsare a Fiditalia le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione. In questo caso, i tempi massimi di chiusura del rapporto corrispondono ai 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, durante i quali il consumatore dovrà provvedere alla restituzione del capitale, al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento ed al rimborso delle somme non ripetibili corrisposte da Fiditalia alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore e al contratto e foro competente

Alle relazioni con il consumatore e al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cedente.

c) Reclami e ricorsi

**Strumenti di tutela
stragiudiziale e strumenti per
accedervi**

In caso di contestazione, il consumatore può presentare reclamo scritto a Fidelity S.p.A., scrivendo a: Fidelity S.p.A. – Servizio Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo PEC: reclami@pec2.fidelity.it.

Fidelity dovrà rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Il consumatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine sopra indicato, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo,. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i, il Cedente ed il Cessionario possono ricorrere:

- All'Arbitro Bancario Finanziario per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ([consultabile sul sito www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

INFORMATIVA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI INTESA ASSOFIN

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costi del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Assofin e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti partecipanti al tavolo Associazioni Consumatori – Assofin

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	%		
<i>Componenti del TAEG:</i>		<i>Definizioni:</i>	<i>In caso di estinzione anticipata del prestito</i>
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI	€	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili (<i>upfront</i>)
COMMISSIONE DI INTERMEDIAZIONE	€ 0,00	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al cliente.	Non rimborsabili (<i>upfront</i>) in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, ove attività di intermediazione proseguano per tutta la durata del finanziamento, una parte di tali commissioni (pari a 0,00€) sarà da considerarsi <i>recurring</i> e rimborsata – salvo diverse esplicite pattuizioni – secondo il criterio <i>pro rata temporis</i>

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO, SALARIO O PENSIONE

Con la presente scrittura privata fra:

FIDITALIA S.p.A., in seguito chiamata "Cessionario", con Sede Legale in Via G. Silva, 34, 20149 Milano, Capitale Sociale interamente versato € 130.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Milano N. 08437820155, iscritta all'albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 (c.d. "Albo Unico") al numero 37 ed iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies T.U.B. al numero 10, la quale agisce a mezzo del suo procuratore Alain Hazan in forza della Procura Generale per atto del Notaio Sormani, repertorio n. 24893 - raccolta n 4807 in data 23.07.2012

ed il Sig.

codice fiscale

in seguito chiamato "Cedente"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

il Cedente, nato a
residente a

dipendente/pensionato di

dal

con contratto a

e stipendio-salario-pensione netto annuo di €

con qualifica di

corrispondenti a mensili netti €

dichiara di volersi avvalere della facoltà di cedere il quinto del suo stipendio-salario-pensione in base al Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, nonché a tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni legislative vigenti in materia di cedibilità degli stipendi e mercedi.

- a) A tal fine, il Cedente si dichiara debitore del Cessionario della somma accordatagli a titolo di prestito di € _____, comprensiva degli interessi a scalare mensili in ragione del _____ % all'anno pari a € _____, eventuali commissioni, diritti ed accessori, tutti analiticamente specificati unitamente al TAEG e al TEG nel Prospetto Contabile sotto riportato.
- b) Il Cedente si obbliga a restituire detta somma di € _____, mediante la presente cessione "pro solvendo" di rata del suo stipendio-salario-pensione e, più precisamente, mediante la cessione di numero _____ rate uguali mensili da € _____ ciascuna e perciò non superiori al quinto del suo stipendio-salario-pensione fisso a norma di legge.
- c) In tali rate cedute sono comprese le quote di ammortamento del capitale e degli interessi, di modo che, con il pagamento della rata _____ esima (ultima), il debito suddetto, con i relativi interessi, risulterà interamente pagato.
- d) Agli effetti della suddetta cessione, il Cedente autorizza l'Amministrazione o il Datore di Lavoro dal quale dipende, o l'Ente pensionistico, a norma delle suindicate leggi, a prelevare mensilmente dal suo stipendio salario-pensione o assegno fisso la quota ceduta a cominciare dal _____ (in caso il Cedente sia dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi e Garanzie in essere presso le Ferrovie dello Stato stesse, o sia dipendente dello Stato e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi gestito dall'INPDAP, il mese di decorrenza sarà da questa indicato all'atto dell'accettazione della presente scrittura) e così di seguito di mese in mese, sino alla _____ esima e ultima rata ed a versarla mensilmente, come stabilito dalle menzionate norme legislative, al Cessionario FIDITALIA S.p.A. sul C/C Bancario, i cui riferimenti sono riportati alla pag. 8 del presente Contratto di finanziamento.
- e) Il Cedente richiede inoltre che, in relazione al prestito suddetto, il Cessionario FIDITALIA S.p.A. valuti la possibilità di erogare anticipatamente un importo a titolo di acconto. Nel caso di perfezionamento del presente Contratto, l'acconto erogato sarà considerato a tutti gli effetti quale anticipazione dell'importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente Contratto. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal netto erogato previsto dal presente Contratto ed indicato nel Prospetto Contabile.
- f) Il Cedente prende atto che il presente Contratto di Finanziamento Contro Cessione di Quote di Stipendio, Salario o Pensione è regolato dalle Condizioni Generali di Contratto allegate, che formano parte integrante dello stesso.

PROSPETTO CONTABILE

Importo lordo della cessione	€		
Numero quote di stipendio salario pensione cedute			
Importo singola quota mensile ceduta	€		
Decorrenza del Contratto			
Tasso annuo nominale applicabile (T.A.N.)	%	pari a:	€
T.A.E.G.			%
T.E.G.			%
Spese fisse di istruttoria*	€		
Imposta di bollo	€		
Netto Erogato	€		

Dal netto erogato su esposto vanno detratti gli importi per eventuali estinzioni di cessione, e/o debiti in corso ed acconti erogati nonché eventualibolli da applicare sul conto definitivo e sulle eventuali quietanze di acconto.

Periodicità di calcolo degli interessi: rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi.

*Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati da Fidelity S.p.A. al Cedente in caso di estinzione anticipata

Luogo

Data


FIDITALIA S.p.A.

IL CESSIONARIO

IL CEDENTE

Alain Hazan
 Repertorio 24893 - raccolta 4807
 Notaio Sormani - data concessione della procura 23.07.2012

FIRMA CEDENTE 
 (leggibile)

RIFERIMENTI BANCARI

C/C Bancario intestato a FIDITALIA S.p.A.

IBAN:

Presso:

CONSENSO PER FINALITA' OBBLIGATORIE

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché l'Informativa resa ai sensi dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e consento che i miei dati personali, anche di natura sensibile, siano trattati da Fidelity per le finalità obbligatorie e strumentali ivi indicate nonché comunicate a soggetti terzi per le medesime finalità

FIRMA CEDENTE 
 (leggibile)

CONSENSI REVOCABILI

Consapevole della facoltà di revoca dello stesso, io sottoscritto presto il consenso a che i miei dati personali siano trattati da Fidelity per effettuare iniziative promozionali, commerciali ovvero offerte anche mediante posta, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax, app, social network, circa prodotti e servizi di Fidelity e di terzi (ad es. partner commerciali) o di altre società del gruppo Societe Generale. Il presente consenso comprende anche il consenso a che Fidelity tratti i miei dati per individuare le mie preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo ed in generale per definire il mio profilo, al fine di inviarmi comunicazioni personalizzate a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale.

Il Cedente SI No (nego il consenso)


che i miei dati personali siano comunicati a soggetti terzi (es. partners commerciali) per consentire loro di effettuare iniziative promozionali ovvero offerte anche mediante posta, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax circa i loro prodotti e servizi ovvero i prodotti e servizi di Fidelity o di altre società del gruppo Societe Generale

Il Cedente SI No (nego il consenso)

a partecipare a ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione circa la qualità dei servizi resi da Fidelity, condotti da Fidelity anche per il tramite di società terze specializzate, utilizzando anche il telefono

Il Cedente SI No (nego il consenso)

Con riferimento al Codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia, il sottoscritto è consapevole e accetta che i dati personali siano comunicati alle società indicate nell'Informativa resa ai sensi dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e da queste conservati nel rispetto della legge.

FIRMA CEDENTE 
 (leggibile)

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole delle Condizioni Generali di Contratto ed in particolare di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli: 2 (conclusione del Contratto), 4 (modalità di pagamento e ritenute sull'importo liquidato), 5 (ritardato o mancato pagamento delle rate e interessi di mora), 7 (garanzie e Assicurazione - Obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di stato di buona salute e di collaborazione per il riconoscimento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato - Clausola risolutiva espressa), 8 (divieto di disporre del TFR, esclusi i dipendenti pubblici), 10 (risoluzione rapporto di lavoro), 11 (oneri fiscali), 14 (estinzione anticipata e rinnovo della cessione), 16 (modifica delle condizioni di Contratto), 19 (notificazioni al Cedente).


FIRMA CEDENTE 
 (leggibile)

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver esaminato le "Condizioni Generali di Contratto", che tutte dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto copia del Contratto idonea per la stipula, del documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, delle Condizioni Generali di Contratto, l'estratto dei TEG medi previsto dalla Legge n. 108/96 vigenti nel periodo di stipula del contratto, della Guida pratica all'Arbitro Bancario e Finanziario, ovvero, di essere stato

debitamente informato dall'intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica all'Arbitro Bancario e Finanziario dal sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, della Guida pratica "Credito ai Consumatori", ovvero di essere stato debitamente informato dall'intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica "Credito ai Consumatori" dal sito web www.fiditalia.it.


Il sottoscritto dichiara che, oltre alle informazioni precontrattuali fornite con il documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", ha ricevuto oppure avuto la possibilità di chiedere gratuitamente a Fiditalia S.p.A. una copia del Contratto idonea per la stipula.

FIRMA CEDENTE 
(leggibile)

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/07, il sottoscritto dichiara:

di essere non essere il titolare effettivo della presente richiesta di finanziamento;
di essere non essere persona politicamente esposta.

FIRMA CEDENTE 
(leggibile)

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Tipo
Autorità
Data rilascio
Luogo rilascio
Numero

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio), e successive integrazioni e modifiche, che le firme apposte sulla presente domanda sono vere e che sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai richiedenti i cui dati personali, riportati nella presente richiesta, sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale.

TIMBRO E FIRMA DELL'AGENZIA

NOTIFICA

L'anno Duemila _____ il giorno _____ del mese di _____
in _____ a richiesta della FIDITALIA S.p.A.

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di _____
ove per ufficio sono domiciliato, ho notificato a tutti gli effetti di ragione e di legge il su esteso atto di cessione
fatto dal Sig. _____
a favore della predetta società al Sig. _____
domiciliato per ragioni di carica in _____
ivi lasciandone copia simile a mani del _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO O SALARIO O PENSIONE**Premesse**

Il servizio disciplinato nel presente Contratto è offerto da Fidelity S.p.A., società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. al numero 37, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma, ed iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies T.U.B. al numero 10

Le presenti condizioni generali disciplinano il Contratto di Finanziamento Contro Cessione di Quote di Stipendio o Salario o Pensione sottoscritto dal Cliente Cedente (di seguito, Cedente) con Fidelity S.p.A. (di seguito, Cessionario).

1) Natura del Contratto

La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo cedendo - con cessione "pro solvendo" - alla società finanziatrice, nel caso concreto il Cessionario, fino a un quinto del proprio stipendio mensile/pensione per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cedente lavora, o dall'Ente Pensionistico.

Cessione "pro solvendo" significa che qualora l'ente o l'azienda o Ente Pensionistico - terzo obbligato - non dovesse pagare, il Cedente rimane obbligato al pagamento delle rate nei confronti del Cessionario sino ad estinzione del prestito.

2) Conclusione del Contratto

La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cedente effettuata dal Cessionario, anche nel caso in cui la stessa si avvalga di intermediari del credito per il collocamento del servizio. Una volta espletato il processo di valutazione del merito creditizio del Cedente, il Contratto di finanziamento s'intenderà perfezionato con la comunicazione da parte del Cessionario dell'eventuale accettazione scritta della presente domanda. Nel caso di perfezionamento del presente Contratto, l'eventuale acconto erogato sarà considerato a tutti gli effetti quale anticipazione dell'importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente Contratto. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal netto erogato previsto dal presente Contratto ed indicato nel Prospetto Contabile.

3) Comunicazioni

Il Cessionario invierà al Cedente, con periodicità annuale e alla scadenza del Contratto, un rendiconto contenente il dettaglio dello svolgimento del rapporto contrattuale. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato, qualora decorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta al Cessionario specifica comunicazione scritta di contestazione.

Qualora dovessero verificarsi eventuali disguidi nell'annotazione sul rendiconto delle operazioni contabili di addebito, il Cedente è tenuto in ogni caso ad eseguire i versamenti nei termini convenuti.

Le comunicazioni suddette potranno essere eseguite anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o altro strumento telematico, previa richiesta scritta da parte del Cedente e conseguente accettazione da parte del Cessionario. Per ogni rendiconto inviato con modalità cartacea od elettronica saranno addebitate al Cedente le spese di spedizione nella misura di € 0,00 inclusa l'imposta di bollo nella misura di legge.

Il Cedente ha diritto di chiedere e ottenere gratuitamente in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che riporti:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

4) Modalità di pagamento e ritenute sull'importo liquidato

All'atto dell'erogazione del finanziamento, il Cessionario tratterrà le eventuali commissioni, diritti ed accessori, analiticamente indicati nel Prospetto Contabile, del Contratto di cessione.

Il Cedente si obbliga a restituire la somma oggetto del Contratto mediante la cessione "pro solvendo" di rata del suo stipendio-salario-pensione e, più precisamente, mediante la cessione del numero delle rate indicate nel Contratto, per importi non superiori al quinto del suo stipendio-salario-pensione fisso a norma di legge. In tali rate cedute sono comprese le quote di ammortamento del capitale e degli interessi, di modo che, con il pagamento dell'ultima rata, il finanziamento erogato con i relativi interessi risulterà interamente pagato.

Agli effetti della suddetta cessione, il Cedente autorizza l'Amministrazione o il Datore di Lavoro dal quale dipende, o l'Ente pensionistico, a norma del D.P.R. 180/1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895/1950, a prelevare mensilmente dal suo stipendio salario-pensione o assegno fisso la quota ceduta a cominciare dalla data indicata nel Contratto (in caso il Cedente sia dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi e Garanzie in essere presso le Ferrovie dello Stato stesse, o sia dipendente dello Stato e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi gestito dall'INPDAP, il mese di decorrenza sarà da questa indicato all'atto dell'accettazione della presente scrittura) e così di seguito di mese in mese sino all'ultima rata ed a versarla mensilmente, come stabilito dalle menzionate norme legislative, al Cessionario sul C/C Bancario, indicato in calce al Prospetto Contabile del Contratto di finanziamento.

5) Ritardato o mancato pagamento

Tardare od omettere il pagamento delle rate potrebbe avere gravi conseguenze per il Cedente, ad esempio la vendita forzata dei beni, e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Qualora l'ente o l'azienda presso la quale il Cedente lavora o l'Ente pensionistico ritardasse, per qualsiasi motivo, il versamento delle quote cedute, il Cedente si impegna a pagare l'interesse di mora, calcolato allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento, fatto salvo il limite di cui alla Legge 108/1996, oltre a tutte le spese eventualmente sostenute dal Cessionario.

6) Riduzione di stipendio o salario

In caso di sospensione o di riduzione dello stipendio o salario, per qualsiasi ragione o causa intervenuta - ferme restando le pattuizioni relative alla copertura assicurativa - qualora la riduzione sia inferiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; qualora invece la riduzione sia superiore ad un terzo, non potendo la trattenuta eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto, la ritenuta mensile, con i relativi interessi, sarà prorogata oltre la durata sopra stabilita, così da consentire comunque l'integrale estinzione del debito contratto con il Cessionario.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della quota cedibile, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare al Cessionario - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato al Cessionario da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso il Cedente autorizza sin d'ora l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Cessionario gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un numero di rate sufficiente a recuperare

gli importi ancora dovuti, fermo restando l'obbligo per il Richiedente all'immediato pagamento dell'eventuale residuo al termine del citato periodo di dilazione.

7) Garanzie e Assicurazione – Obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di stato di buona salute e di collaborazione per il riconoscimento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato – Clausola risolutiva espressa

7.1 Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, le cessioni di quote di stipendio – salario – devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione, o riduzione di stipendio o salario, o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento od il recupero del residuo credito.

Pertanto, in caso di:

- Cedente dipendente delle Ferrovie dello Stato: - il suo nominativo può essere inserito nel Fondo Rischi e Garanzie in essere presso le Ferrovie dello Stato S.p.A. stesse. I costi da sostenere per l'adesione a detta polizza sono estranei al Contratto di credito e saranno a diretto ed esclusivo carico del Cedente;
- Cedente dipendente dello Stato: - il suo nominativo può essere inserito nel Fondo Rischi e Garanzie gestito dall'INPDAP. I costi da sostenere per l'adesione a detta polizza sono estranei al Contratto di credito e saranno a diretto ed esclusivo carico del Cedente;
- Cedente non dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. o dello Stato, o che comunque ha liberamente scelto di non usufruire dei Fondi Rischi sopra elencati:

- a) per il caso di **premorienza del Cedente stesso**, il Cessionario ha contratto con una primaria società di assicurazioni in qualità di contraente e di beneficiario una polizza di assicurazione sulla "Vita" del Cedente, che determina a favore del Cessionario la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Cessionario, il debito si considera estinto;
- b) il per caso di **mancato adempimento**, non derivante dal decesso, da parte del Cedente dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a causa della perdita di impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, il Cedente prende atto che il Cessionario ha stipulato, una polizza contro i rischi d'impiego. Il Cedente prende, altresì, atto che, **in caso di perdita volontaria dell'impiego, o di licenziamento per giusta causa**, l'Assicuratore avrà diritto di surroga nei confronti del Cedente per l'importo riconosciuto al Cessionario a titolo di indennizzo.

7.2 Come indicato al precedente punto 7.1, il Cedente, non dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. o dello Stato, o che comunque ha liberamente scelto di non usufruire dei Fondi Rischi, beneficia indirettamente delle polizze assicurative stipulate dal Cessionario.

Il Cedente è, pertanto, obbligato all'atto della proposta contrattuale, pena il diniego della concessione di finanziamento, a sottoscrivere la dichiarazione di stato di buona salute ed a fornire al Cessionario tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire l'attivazione delle coperture assicurative.

Nel corso del Contratto, il Cedente, suoi eredi ed aventi causa, è, inoltre, tenuto a collaborare con il Cessionario, fornendo il supporto informativo e documentale necessario a consentire la ricezione dell'indennizzo al verificarsi degli eventi assicurati.

In caso di inadempimento all'obbligo di collaborazione di cui al precedente punto, oppure nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo a favore del Cessionario per fatto imputabile al Cedente, suoi eredi ed aventi causa, lo/egli stesso/i sarà/saranno tenuto/i nei confronti del Cessionario al versamento di quanto ancora dovuto ad estinzione del finanziamento concesso, nonché al risarcimento dei danni causati.

7.3 Ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto nell'ipotesi in cui il Cedente non ottempererà alla richiesta di fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria per il mantenimento delle garanzie assicurative. Al ricorrere di detta ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il Cessionario comunicherà al Cedente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8) Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio

L'inserimento nel Fondo e la stipulazione delle assicurazioni di cui al precedente articolo, non esime tuttavia il Cedente / iscritto dall'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti per l'estinzione della somma mutuata, anche in caso di cessazione dal servizio.

Pertanto, in caso di cessazione dal servizio con diritto per il Cedente a pensione, trattamento di fine rapporto, o ad indennità, od altri assegni continuativi equipollenti, il debito del Cedente verso il Cessionario dovrà essere estinto con la pensione stessa nei limiti legali, ovvero con il trattamento di fine rapporto od indennità od altri assegni continuativi equipollenti per l'intera somma residuale della sua cessione.

Qualora la cessazione dal servizio desse diritto congiuntamente ad indennità o trattamento di fine rapporto ed a pensione, la cessione dovrà essere estinta innanzitutto con trattenuta sulla indennità o trattamento di fine rapporto ed anche su qualsiasi altra somma comunque dovuta dal datore di lavoro o da qualsiasi Istituto di Previdenza o di Assistenza per l'intera somma residuale del debito.

Successivamente, se l'ammontare delle indennità o trattamento di fine rapporto e delle predette somme non fosse sufficiente, la ritenuta dovrà riversarsi sulla pensione per il residuo debito nei limiti legali e fino al saldo di quanto ancora comunque dovuto dal Cedente al Cessionario o, in caso di esercizio del diritto di rivalsa nelle ipotesi di perdita volontaria dell'impiego o di licenziamento per giusta causa, all'Assicuratore.

La cessione, per patto espresso ed a norma degli art. 43 e art. 55 del citato D.P.R. n. 180/1950, estenderà i suoi effetti sulle somme che a qualunque titolo o sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensioni o di soccorso, venissero corrisposte al Cedente, tanto dall'Amministrazione o dal datore di lavoro da cui dipende quanto da qualsiasi altro Ente o Cassa di Pensione, di Previdenza e di Assicurazione presso cui il Cedente sia iscritto per legge o regolamento, e specificatamente anche per ogni diritto conseguibile dall'Istituto della Previdenza Sociale - gestioni varie. Fino a concorrenza del residuo credito ceduto, il Cedente non potrà disporre, in costanza del rapporto di lavoro, del trattamento di fine rapporto - ceduto ora per allora - neppure per le ipotesi previste dall'art. 1 della L. 297/82 -, salvo che il Cedente non sia un dipendente pubblico per il quale opera la previsione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo rigo, del D.P.R. n. 180/1950 che stabilisce: *"Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti"*. Nel caso la pensione, le indennità od altra qualsiasi erogazione spettante al Cedente in dipendenza della cessazione dal servizio dovesse essere corrisposta non dall'Amministrazione da cui dipende ma da altro Ente tra quelli sindacati, l'Amministrazione provvederà alla comunicazione del residuo debito relativo alla cessione all'Ente competente per tutti gli effetti di legge summenzionati. Resta comunque inteso che il Cedente, in forza del presente atto, per l'ipotesi che i trattamenti sopraindicati non risultassero sufficienti a saldare le quote di debito derivanti dalla cessione, riconosce il Cessionario quale suo proprio creditore della somma residua, dando al Cessionario medesimo, ora per allora, ampia autorizzazione a rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi che gli appartenessero. Se in sede di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa - nessuna esclusa -, il prestito non venisse interamente estinto, la cessione comporta per il Cedente, senza riserve ed eccezioni di sorta, la decadenza dal beneficio del termine; pertanto egli sarà tenuto a versare in unica soluzione ed a semplice richiesta del Cessionario l'importo residuale della somma mutuata, che si considererà quindi liquida ed esigibile. Tutti i sopra accennati importi dovranno essere versati sempre al Cessionario nel modo sopraindicato.

9) Passaggio del Cedente, impiegato o salariato dello Stato alle dipendenze di altra Amministrazione pubblica o privata

Il Cedente, impiegato o salariato dello Stato, nel caso in cui dovesse passare alle dipendenze di altra Amministrazione, pubblica o privata, autorizza sin d'ora il Cessionario, al quale dovrà aver dato tempestiva notizia del passaggio, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 59 del D.P.R. 28 luglio 1950,

n. 895, a notificare il presente Contratto al nuovo Ente, affinché quest'ultimo operi sullo stipendio o salario che gli corrisponderà, sia pure in qualità di avventizio, provvisorio, giornaliero, etc., la ritenuta, in termini di legge, della quota mensile da lui ceduta al Cessionario.

Agli effetti di quanto sopra, il Cedente si obbliga a denunciare tempestivamente il suo trasferimento oltre che al Cessionario, come anzidetto, anche all'Amministrazione che ha lasciato perché quest'ultima, in conformità di quanto riportato all'art. 59 del D.P.R. 180/1950 più volte citato, possa inviare alla nuova Amministrazione, presso la quale il Cedente ha preso servizio, il conto della cessione di cui al presente atto, assumendo, in mancanza, ogni responsabilità a norma delle leggi civili e penali. Tutte le spese che il Cessionario potrà eventualmente sostenere per la notifica del trasferimento e per la notifica della cessione saranno a carico del Cedente.

10) Risoluzione rapporto di lavoro

Il Cedente riconosce che la risoluzione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, per qualsivoglia causa avvenisse, rende applicabile l'art. 1186 Codice Civile, che comporta la risoluzione di diritto del Contratto ed il Cedente, a semplice richiesta scritta del Cessionario, sarà tenuto a versare in unica soluzione l'importo ancora dovuto, costituito dalle rate scadute ma non versate, dal residuo debito attualizzato, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data di risoluzione al saldo effettivo e da una commissione pari all'1% del complessivo residuo debito, che si considera quindi liquido ed esigibile. In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sull'indennità che venisse comunque, secondo legge, liquidata al Cedente.

11) Oneri fiscali

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dall'operazione di finanziamento ivi compresi tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali, sono a carico del Cedente il quale autorizza - ora per allora - l'Amministrazione dalla quale dipenderà e dalla quale percepirà a quell'epoca lo stipendio o il salario o l'Ente pensionistico dal quale percepirà la pensione a trattenere dal medesimo la somma che - a tale titolo - venisse richiesta dal Cessionario. Tale trattenuta dovrà avvenire, in ogni caso, anche in eccedenza del quinto dello stipendio od assegno cedibile, adottando per analogia quanto disposto dall'art. 37 del D.P.R. 180/1950 menzionato.

12) Benestare alla cessione

Il Cedente autorizza l'Amministrazione o il datore di lavoro ceduto o l'Ente pensionistico, al quale verrà notificato nelle forme di legge il presente atto, a trasmettere il benestare definitivo alla Sede amministrativa della Fidelity S.p.A. - Servizio Accettazione e Validazione - Via G. Silva, 34 - 20149 Milano (MI), *fermo restando che la validità della presente cessione non è subordinata all'emissione o al pervenimento di tale documento.*

13) Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Il Cedente che recede dal Contratto, ne dà comunicazione a Fidelity S.p.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede di Fidelity S.p.A. - Servizio Clienti CQS - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, nella quale deve essere riportato con precisione il nome ed il cognome del Cedente, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo sopra indicato, oppure inviando un fax al n. 02 - 43.01.88.86, o scrivendo all'indirizzo e-mail ServizioClientiCQS@Fidelity.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive e che sia espressamente indicato il nome ed il cognome del Cedente, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto. Inoltre, rimborsa al Cessionario le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione. In questo caso, i tempi massimi di chiusura del rapporto corrispondono ai 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, durante i quali il Cedente dovrà provvedere alla restituzione del capitale, al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento ed al rimborso delle somme non ripetibili corrisposte dal Cessionario alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore.

14) Estinzione anticipata e rinnovo della cessione

Nei casi previsti dal D.P.R. n. 180/1950, il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente la cessione mediante versamento dell'intero debito residuo dovuto al Cessionario, nonché l'importo dovuto a titolo di indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero pari allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

In caso di estinzione anticipata o di rinnovo della cessione con estinzione della precedente cessione, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il Cessionario sconsiglierebbe l'interesse e dunque tutti gli oneri in esso contenuti, per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto col metodo a scalare al tasso d'interesse pattuito per la cessione in relazione alla durata residua del mutuo, cd metodo finanziario.

Agli effetti di quanto sopra, il versamento a saldo da parte del Cedente si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato. L'indennizzo non è dovuto:

1. se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
2. se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a €10.000.

15) Mancato perfezionamento del Contratto

In caso di mancato perfezionamento del presente Contratto, l'eventuale acconto erogato dal Cessionario, ivi comprese le somme versate per conto del Cedente per consentire l'estinzione di precedenti cessioni, dovrà essere restituito da parte del Cedente mediante semplice richiesta e nel termine massimo dei successivi 30 giorni, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione sino alla data dell'effettiva restituzione.

In caso di ritardo nella restituzione dell'acconto, saranno dovuti dal Cedente gli interessi di mora nella stessa misura prevista contrattualmente per il finanziamento.

16) Modifica unilaterale delle condizioni e tempo di chiusura del rapporto in caso di conseguente recesso del Cedente

Qualora sussista un giustificato motivo, il Cessionario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Cedente, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni**, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Il Cedente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti del Cessionario.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore del Cessionario.

17) Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.

Di seguito sono riportate le condizioni economiche, applicate al Finanziamento Contro Cessione di Quote dello Stipendio, nel caso in cui il Cedente sia tenuto a versare tutte le rate contrattualmente previste dal piano di ammortamento.

Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) ed il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) sono quelli indicati nel Prospetto Contabile del Contratto. Nel T.A.N. sono ricompresi tutti gli oneri soggetti a maturazione nel tempo, tra i quali il premio per la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950.

Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Cessionario, il Cedente ed il Ceduto adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Il T.A.E.G. è calcolato considerando:

- T.A.N. applicato: %;
- l'imposta di bollo una tantum pari a: € ;
- le spese per incasso rata: € 0,00;
- le spese fisse di istruttoria*: €
- le spese di invio rendiconto periodico: in formato cartaceo ed elettronico € 0,00 inclusa l'imposta di bollo, l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;

Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G. le seguenti voci di spesa:

- duplicato rendiconto: € 0,00;
- invio tabella di ammortamento: € 0,00;
- indennizzo estinzione anticipata: non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto;
- Interessi di Mora: allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento;
- Indennizzo per il recupero giudiziale del credito: a carico del Cedente in base alle tariffe legali vigenti;
- eventuale imposta di bollo: € 2,00 sul conto definitivo e quietanze di acconto.

*Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non addebitati dal Cessionario al Cedente in caso di estinzione anticipata.

Periodo temporale utilizzato per il calcolo del T.A.E.G.: 12 mesi di uguale durata ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12) Il Cessionario si riserva la facoltà di variare l'importo degli addebiti sopraindicati dandone preavviso al Cedente che potrà recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione ai sensi del precedente art. 16.

18) Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni

Ai sensi dell'art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009, il Cessionario dichiara di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene/servizio oggetto del finanziamento, il Cedente può presentare reclamo scritto a Fidelity S.p.A., scrivendo a: Fidelity S.p.A. - Servizio Reclami - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail reclami@pec2.fidelity.it.

Il Cedente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte del Cessionario, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo al Cessionario. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i, il Cedente ed il Cessionario possono ricorrere:

- All'Arbitro Bancario Finanziario per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica di veda il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).

19) Notificazioni al Cedente

Anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni relative al rapporto contrattuale, il Cedente elegge il suo domicilio presso l'indicata residenza o alternativamente presso l'Amministrazione o il datore di lavoro o l'Ente pensionistico dal quale dipende ed il Cedente s'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.

20) Foro competente

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cedente.

Per tutto quanto non espressamente considerato nel presente atto, le parti si rimettono completamente alle disposizioni del D.P.R. 180/1950 citato e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI D'INFORMAZIONI CREDITIZIE
Come utilizziamo i Suoi Dati**

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.

Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, etc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso*. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, etc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla:

Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 Milano - Tel +39 02.43.01.1 - Fax +39 02.43.01.24.00 - www.fiditalia.it

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CRIF S.p.A., CTC Consorzio Tutela del Credito, ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, anagrafica. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il pubblico - Via Francesco Zanardi, 41 - 40131 Bologna - www.crif.it; S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie e società di leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

2. CTC Consorzio Tutela del Credito - Corso Italia, 17 - 20122 Milano www.ctconline.it; tipologia di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

3. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Via Massimo d'Azeglio n. 33 - 00184 Roma - www.assilea.it - tipo di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche e intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria - leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga al Servizio Reclami della nostra Società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione.
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione.
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

* Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS 196/03
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Fiditalia S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento, informa il Cliente, nonché gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il "Cliente") sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale avente per scopo: un'apertura di credito, finanziamenti, e carte di credito, vengono trattati dalla Fiditalia S.p.A. per finalità di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e successive modificazioni, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, anche con l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa etc. Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:

(1) di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all'esecuzione del contratto;

(2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici, sistemi di informazioni creditizie ("centrali rischi")**, società che svolgono servizi di pagamento anche di natura massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, società che svolgono attività di recupero crediti anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono informazioni commerciali, Istituti di Patronato, avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della società e presso le filiali). I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e conformemente a quanto indicato nella presente informativa, possono essere trasferiti anche in paesi appartenenti all'Unione Europea ed in Paesi Terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto. Nell'ambito dell'attività di recupero crediti mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, i dati personali potrebbero essere trasmessi a tutti i soggetti che hanno accesso alle utenze telefoniche da Lei indicate, nell'ipotesi che questi ne prendano dolosamente cognizione. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, a Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO - Tel. 02.43.01.1 - Fax 02.43.01.24.00 - www.fiditalia.it. Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a Fiditalia per l'utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti. Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Fiditalia S.p.A. e/o comunicati a terzi che rilevano per conto di Fiditalia S.p.A. la qualità dei servizi o i bisogni della clientela; iniziative promozionali curate da Fiditalia S.p.A.; iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società.

Ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7 bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Fiditalia S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è titolare dell'archivio - tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo. In caso di sottoscrizione del contratto di finanziamento tramite Firma Digitale i dati personali, raccolti in sede di richiesta di finanziamento, saranno trattati al fine di rendere disponibile il servizio di firma digitale e verranno comunicati ad Inforcert S.p.A., con sede in Roma piazza Sallustiana n. 9, quale Responsabile esterno del trattamento. Il trattamento avverrà unicamente per le finalità connesse e strumentali alla creazione e alla gestione del certificato di firma digitale. Il conferimento dei dati personali è; facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di dare corso alla richiesta di generazione del certificato di Firma Digitale e pertanto all'impossibilità di utilizzare la Firma Digitale ai fini della sottoscrizione del finanziamento

** Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente.

Mod. INFO 01 - 09/2016_12

Spett.le
FIDITALIA S.p.A.
All'attenzione del Servizio Delibera Centralizzata
Via G. Silva, 34
20149 - Milano (MI)

Oggetto: benessere per il Finanziamento Contro Cessione contratta dal nostro dipendente:

Sig./Sig.ra
Codice fiscale

con la FIDITALIA S.p.A.

questa Amministrazione
ubicata a

CAP

legalmente rappresentata come in calce indicato, dichiara, per ogni effetto di legge, che in data _____ le è stato legalmente notificato il Contratto di Cessione stipulato dal suo dipendente in oggetto con la FIDITALIA S.p.A., mediante il quale il predetto dipendente ha ceduto a quest'ultima n. _____ quote mensili di € _____ ciascuna delle somme a lui dovute in qualità di _____

Conferma che il predetto suo dipendente è tuttora in servizio, è presente al lavoro e non sono a conoscenza della scrivente impedimenti di alcun genere a che egli possa contrarre, come ha contratto, la cessione in termini.

Riconosciuto regolare l'atto in parola, che non è preceduto da altri simili ed è conforme alle vigenti norme, dichiara di aver disposto che a partire dal _____ sia trattenuto sulle somme dovute al dipendente in oggetto l'importo di € _____ pari alla quota ceduta indicata nel Contratto di cessione, e sia versata a codesta Spett. FIDITALIA S.p.A. con Sede Legale Via G. Silva, 34, 20149 Milano - sul C/C Bancario IBAN: _____ a Voi intestato, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui la quota si riferisce, senza alcuna interruzione, fino a completa estinzione del debito del Cedente per la cessione effettuata di € _____, con aggravio degli interessi di mora, calcolati al tasso annuo del _____ %, in caso di ritardo.

In caso di cessazione del rapporto lavorativo da qualunque causa originata - esclusa la morte - questa Amministrazione, fermo ogni altro obbligo di legge e di regolamento, si impegna a ritenere sull'indennità e quant'altro spettasse al Cedente, al massimo fino all'intero ammontare delle somme da essa dovute, l'importo del residuo debito, determinato in relazione al numero delle quote cedute e non ancora corrisposte, e di versarlo sul citato C/C. A richiesta della FIDITALIA S.p.A. verrà inviata alla stessa copia dell'atto di liquidazione dell'indennità di anzianità e quant'altro al Cedente riconosciuto in sede di cessazione del rapporto lavorativo.

Ad ogni buon fine, questa Amministrazione provvederà, inoltre, a segnalare a codesta Spett. FIDITALIA S.p.A. qualunque notizia riguardante la presente cessione e in particolare: la morte del Cedente, il passaggio di questi ad altra Amministrazione, la temporanea sospensione da servizio e dagli assegni, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con riferimento al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si precisa che i dati relativi alla sottoscritta Amministrazione che è informata di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto, possono essere trattati da FIDITALIA S.p.A. soltanto in relazione all'operazione di finanziamento per la quale la presente dichiarazione viene rilasciata e non potranno essere diffusi a terzi estranei al rapporto.

Luogo

Data

TIMBRO

FIRMA E QUALIFICA

(leggibile)

Dati Legale Rappresentante

Nome e Cognome

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Documento identità

Residenza